

PRATO NEVOSO S.P.A.
Sede Legale in Milano (MI)
Via Moscova 40/1
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 03544980042
REA CCIAA di Milano n. 2517377

ALLEGATO.....^{"A"}
Repertorio.....18.928
Raccolta.....13.910

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORDINARIO
"PRATO NEVOSO 2024/2029" di € 1.750.000,00
Emesso con delibera dell'Organo Amministrativo in data odierna

- 1. Importo e titoli** – Il presente prestito obbligazionario di € 1.750.000,00 (Euro unmilionesettecentocinquanta/00) è costituito da 250 (duecentocinquanta) obbligazioni dell'importo di Euro 7.000,00 (settemila/00) cadauna, emesse alla pari. I titoli sono nominativi.
- 2. Durata** – La durata del prestito è di cinque anni ed un mese a partire dal 01 novembre 2024 (uno novembre duemilaventiquattro).
- 3. Sottoscrizioni** – Le sottoscrizioni sono aperte dall' 01 novembre 2024 sino al 31 dicembre 2028, salvo chiusura anticipata per integrale sottoscrizione prima della data suddetta e salvo quanto previsto al successivo punto 8. Se a tale data il prestito non fosse integralmente sottoscritto, esso si intenderà emesso per l'importo comunque sottoscritto.
- 4. Interessi** – Le obbligazioni fruttano un interesse lordo annuo, applicato sul loro valore nominale, del 4% (quattro), previa detrazione della ritenuta di legge. In alternativa al pagamento della cedola in danaro, l'obbligazionista potrà richiedere il pagamento tramite rilascio, per ogni anno e per ogni obbligazione di € 7.000,00, n. 10 (dieci) skipass giornalieri in data aperta (sempre che rimanga operante l'accordo con Frabosa Ski 2000 S.p.a. e Artesina S.p.a.) oltre che di n. 2 (due) skipass notturni validi unicamente a Prato Nevoso oppure n. 1 (uno) skipass nominativo di 11 giorni "non consecutivi di comprensorio" (sempre che rimanga operante l'accordo con Frabosa Ski 2000 S.p.a. e Artesina S.p.a.) oltre che di n. 2 (due) skipass notturni validi unicamente a Prato Nevoso; l'obbligazionista in possesso di due obbligazioni da € 7.000,00 ciascuna (e quindi per ogni quattordicimila euro di valore nominale) potrà, sempre in alternativa al pagamento della cedola in danaro, chiedere il rilascio, per ogni anno di n.20 (venti) skipass in data aperta oltre che di n. 4 (quattro) skipass notturni validi unicamente a Prato Nevoso oppure di n. 2 skipass nominativi per 11 (undici) giorni non consecutivi "di comprensorio"(sempre che rimanga operante l'accordo con Frabosa Ski 2000 S.p.a. e Artesina S.p.a.) oltre che di n. 4 (quattro) skipass notturni validi unicamente a Prato Nevoso, in alternativa n.1 (uno) tessera stagionale nominativa "di comprensorio" (sempre che rimanga operante l'accordo con Frabosa Ski 2000 S.p.a. e Artesina S.p.a.) oltre che di n.1 (uno) abbonamento nominativo stagionale notturno valido unicamente a Prato Nevoso; ai fini del presente prestito ogni tessera stagionale diurna e notturna o i 20 skipass giornalieri in data aperta oltre che i 4 notturni o i 2 skipass 11 giorni non consecutivi oltre che i 4 notturni assumono il valore scontato, per tutta la durata del prestito, di Euro 560,00 (cinquecentosessanta/00), mentre i 10 skipass giornalieri oltre che i 2 notturni o gli 11 skipass giornalieri non consecutivi oltre che i 2 notturni assumono il valore scontato, per tutta la durata del prestito, di Euro 280,00 (duecentoottanta/00).

Il pagamento degli interessi avverrà in rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno, mediante presentazione delle cedole numerate da uno a cinque: la prima cedola (numero uno), è pagabile come previsto al successivo art. 5, e l'ultima (numero cinque) è pagabile il 31 dicembre 2029.

L'obbligazionista che decidesse, anziché per il pagamento in danaro, per la consegna di tessera stagionale o di skipass giornalieri o di skipass 11 giorni non consecutivi dovrà darne comunicazione ogni anno almeno quindici giorni prima della data di maturazione della cedola (15 dicembre), rimborsando alla società l'importo corrispondente alla relativa ritenuta d'acconto come previsto dalla legge; il godimento della tessera stagionale o degli skipass giornalieri sarà anticipato, per cui potranno già essere ritirate quelle per la stagione 2024/2025 e fino a quelle relative alla stagione 2028/2029.

5. **Versamenti e prima cedola** – La prima cedola, in pagamento il 31 dicembre 2025, sarà calcolata con godimento dal giorno 01 novembre 2024, se il versamento da parte del sottoscrittore è stato effettuato entro tale data: se il versamento è effettuato oltre tale data, gli interessi saranno conteggiati pro-rata temporis.
6. **Rimborsi** – Il prestito sarà rimborsato in unica soluzione al 31 dicembre 2029 (trentuno dicembre 2029) contestualmente al pagamento degli interessi relativi alla cedola numero cinque. Il rimborso si effettua alla pari, senza alcuna deduzione di spese. Il capitale rimborsato cessa di essere fruttifero dalla data stabilita per il rimborso.
7. **Rimborsi anticipati** – La società ha facoltà di provvedere al rimborso anticipato del presente prestito su semplice delibera dell'Organo Amministrativo, con preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima da recapitarsi ai soci obbligazionisti tramite posta raccomandata: in tal caso gli interessi relativi alla cedola in corso verranno calcolati pro-rata.
8. **Chiusura anticipata prestito obbligazionario**: La società ha facoltà di provvedere alla chiusura anticipata della possibilità di sottoscrizione del presente prestito su semplice delibera dell'Organo Amministrativo.
9. **Luogo di pagamento** – Il pagamento delle cedole scadute ed i rimborsi avranno luogo presso la sede della società.
10. **Termini di prescrizione** – I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a norma di legge e cioè, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
11. **11. Comunicazioni** – Tutte le comunicazioni della società agli obbligazionisti verranno effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato dal sottoscrittore.
12. **12. Legge regolatrice e Foro competente** - Il prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito o con il presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il Foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo ex art. 66-bis del Codice del Consumo.

Abbonamenti, tessere e biglietti dovranno essere interamente utilizzati nella stagione invernale per cui sono stati emessi. L'eventuale loro mancato godimento non darà diritto a rimborso alcuno, né è prevista la possibilità di utilizzo nelle stagioni successive. Si precisa che gli skipass non sono rivendibili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia.

Alberto Oliva

